



ASSO HOLDING

DECRETO LIQUIDITÀ E LA GARANZIA DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE.

LE MISURE RELATIVE AL DIRITTO SOCIETARIO

Il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 recante *“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”*, prevede fra l’altro una serie di misure volte a garantire l’operatività e la continuità aziendale anche in relazione ed attraverso l’afflusso di liquidità, nonché la sospensione dei versamenti tributari e contributivi.

Con particolare riferimento alle norme riguardanti il diritto societario le quali tendono a forme di garanzia della continuità aziendale, rilevano le misure relative alla riduzione di capitale, ai principi di redazione del bilancio, nonché quelle riguardanti i finanziamenti dei soci, di seguito brevemente analizzati.

Art. 6

Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale

Il Decreto liquidità ha disposto nuove misure per evitare che l’attuale stato di emergenza possa comportare riduzioni di capitale che non riflettano necessariamente “le effettive capacità e potenzialità delle imprese coinvolte” (così si legge nella relazione illustrativa della bozza di decreto).

L’art. 6 dell’emanato decreto, consentendo la deroga a quanto stabilito dagli artt. 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482 bis commi quarto, quinto e sesto, e 2482 ter del codice civile, solleva gli amministratori dalla responsabilità di assumere importanti iniziative che, portate alle estreme conseguenze, potrebbero porli nella condizione di chiedere la messa in stato di liquidazione della società ovvero ad esporsi ad azioni di responsabilità per gestione non conservativa ai sensi dell’art. 2486 del codice civile. La norma in commento non consente invece la deroga al comma primo dell’art. 2446 c.c. lasciando pertanto invariato l’obbligo di informativa ai soci da parte degli amministratori i quali, in caso di riduzione del capitale di oltre un terzo, devono in ogni caso convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti e relazionare circa la situazione patrimoniale della società.

La nuova norma consente anche di derogare all’art. 2447 c.c. e, pertanto, nel caso in cui



la perdita del capitale comporti la riduzione dello stesso al di sotto del limite legale, l'assemblea non è obbligata a deliberare la riduzione e il contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo legale o, alternativamente, la trasformazione della società.

Il legislatore, adoperando un espresso richiamo agli artt. 2482 bis commi quarto, quinto, e sesto e 2482 ter ha esteso la deroga di cui sopra, rivolte alle società per azioni, anche alle società a responsabilità limitata.

In linea con le previsioni di cui sopra, il legislatore ha infine disposto anche la deroga agli artt. 2484 n.4 e 2545 duodecies del codice civile (per le società cooperative) escludendo che la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale possa comportare lo scioglimento della società, tenuto conto, ovviamente, delle previsioni di cui agli artt. 2447 e 2482 ter sopra richiamate.

Art. 7

Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio

Il decreto liquidità all'art. 7 produce effetti anche sui bilanci di esercizio di competenza del 2020 che si dovranno approvare nel 2021 e pone una distinzione tra le società che ancor prima dell'emergenza sanitaria registravano delle perdite rispetto invece alle società che alla data del 23 febbraio presentavano invece un andamento sano. Per queste ultime si applica l'art. 2423 bis, comma primo, per cui le voci in bilancio devono essere valutate secondo il principio della continuità aziendale. Se non ci fosse continuità aziendale, le voci in bilancio andrebbero invece valutate secondo i criteri della liquidazione.

In tema di continuità aziendale, il bilancio del 2020 sarà strettamente collegato al bilancio del 2019 (a condizione che quest'ultimo sia stato chiuso prima del 23 febbraio 2020). Se il bilancio 2019 è stato redatto secondo il principio della continuità aziendale, anche il bilancio 2020 può essere redatto secondo tale principio e ciò nonostante nel caso in cui in quest'ultimo anno non si siano verificate le condizioni "per andare avanti" a causa dell'emergenza COVID 19.

Il decreto esclude le imprese che si trovano già in uno stato di perdita di continuità nel 2019 e per redigere i bilanci 2020 in base al principio generale della continuità, si deve dimostrare l'esistenza, alla data del 23 febbraio 2020, di tale situazione.

Risulterà di particolare importanza a tal fine l'informativa contenuta nella nota integrativa al bilancio 2019, che dovrà rappresentare dettagliatamente l'esistenza del presupposto della continuità alla data, appunto, del 23 febbraio.



Art. 8

Disposizioni temporanee in materia di finanziamento alle società

Nel quadro normativo in materia di impresa delineato dal Decreto liquidità si inserisce anche l'art. 8 recante le disposizioni temporanee in materia di finanziamento alle società.

La norma in commento disapplica temporaneamente il principio di postergazione del rimborso del finanziamento effettuato dai soci o da chi esercita attività di direzione e coordinamento.

In particolare, la norma prevede che ai finanziamenti effettuati a favore della società dalla data di entrata in vigore del decreto e sino alla data del 31.12.2020 non si applicano gli artt. 2467 e 2497 quinquies c.c.

L'art. 2467 c.c., invero, tendendo al corretto funzionamento dell'impresa anche nell'ottica di soddisfacimento dei creditori sociali e della diminuzione del rischio, riduce il potere discrezionale dei soci nel finanziare l'impresa al fine di impedire la sottocapitalizzazione nominale, cioè quella particolare situazione in cui le risorse finanziarie dell'azienda sono volutamente in gran parte imputate a forme di finanziamento e non a capitale proprio.

Nello specifico la norma temporaneamente disapplicata stabilisce che qualsiasi forma di finanziamento dei soci avvenuta in un momento di crisi della società non potrà essere rimborsata al socio se non dopo che i creditori sociali siano stati soddisfatti. Qualora al contrario il rimborso sia già avvenuto nell'anno precedente alla dichiarazione di fallimento della società, lo stesso dovrà essere dal socio restituito.

L'art. 2497 quinquies c.c., inoltre, estende l'applicabilità della norma sopra citata anche ai finanziamenti effettuati da coloro che esercitano un'attività di direzione e coordinamento nei confronti della società finanziata o da altri soggetti ad essa sottoposti.

Con la temporanea disapplicazione di tali norme, il Decreto Salva Italia si propone di incentivare un adeguato rifinanziamento delle imprese fortemente pregiudicate dal momento storico.

Nella attuale situazione di crisi, infatti, occorre favorire il più possibile ogni forma di apporto spontaneo che possa dotare l'azienda delle risorse necessarie per ripartire. Come anticipato, comunque, la norma ha carattere temporaneo poiché la deroga è limitata ai soli finanziamenti dei soci effettuati entro la data del 31.12.2020.

Si consideri che tra le modifiche al diritto societario apportate dal nuovo Codice della Crisi e dell'insolvenza (la cui entrata in vigore è stata rinviata al settembre 2021), vi è una parziale modifica dell'art. 2467 c.c., poiché è prevista l'eliminazione dell'obbligo di restituzione del rimborso del finanziamento avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, per cui la portata della norma in commento verrà in ogni caso prossimamente mitigata in via definitiva.